COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.8.2001
COM(2001) 495 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento fa parte di una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell'ambiente, negli alimenti e nei mangimi. Il suo obiettivo è quello di stabilire livelli massimi per le diossine e i furani in vari generi alimentari.

La contaminazione di mangimi e alimenti causata da diossine, furani e policlorobifenili (PCB) rappresenta un rischio per la sanità pubblica. Occorre pertanto adottare provvedimenti per ridurre il livello di contaminazione. Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 del 12 gennaio 2000) la Commissione indicava già l'esigenza di definire livelli massimi per le diossine lungo l'intera catena che va dai mangimi agli alimenti. Il Consiglio europeo di Feira del giugno 2000 ha poi chiesto alla Commissione di proporre norme armonizzate sui contaminanti, in particolare le diossine. Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria il 4 ottobre 2000, ha invitato la Commissione a fissare livelli massimi per le diossine e i PCB in tutti i tipi di mangimi.

L'individuazione della base scientifica per definire tali livelli massimi è considerata una questione prioritaria. La Commissione ha chiesto al Comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) e al Comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) di valutare i rischi per la sanità pubblica rappresentati dalla presenza di diossine e PCB negli alimenti e nei mangimi, effettuando anche una valutazione dell'assunzione di diossine e PCB dovuta al regime alimentare della popolazione europea, individuando le fonti che più contribuiscono. L'SCF ha emesso un parere in data 22 novembre 2000, lo SCAN il 6 novembre 2000. L'SCF ha aggiornato il proprio parere il 30 maggio 2001, sulla base delle nuove informazioni scientifiche resesi disponibili dopo l'adozione del parere iniziale.

L'SCF ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI - *Tolerable Weekly Intake*) di 14 picogrammi per chilogrammo di peso corporeo alla settimana. Tale cifra è in linea con la dose mensile tollerabile provvisoria di 70 pg/kg peso corporeo/mese fissata dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari e sui contaminanti FAO/OMS (JECFA) durante la riunione dell'inizio di giugno 2001. L'SCF ha concluso che l'assunzione umana media di diossine e PCB diossina-simili nei paesi europei è stata valutata fra 1,2 e 3,0 pg/kg peso corporeo/giorno. Ciò significa che una percentuale considerevole della popolazione europea ha un'assunzione superiore alla soglia ritenuta tollerabile da un punto di vista tossicologico. L'SCF afferma che questa situazione non comporta necessariamente un rischio apprezzabile per la salute dei singoli, dal momento che la dose settimanale tollerabile comprende un fattore di sicurezza. Tuttavia, un'assunzione superiore al limite intacca la protezione compresa nel fattore di sicurezza.

L'esposizione umana avviene principalmente tramite gli alimenti (>90%). In considerazione delle abitudini alimentari medie, gli alimenti di origine animale contribuiscono per circa il 90% dell'assunzione attraverso gli alimenti (pari a circa l'80% dell'esposizione umana complessiva alla diossina). Le diossine, negli alimenti di origine animale, derivano dai mangimi, e la contaminazione di mangimi e alimenti può essere il risultato di una contaminazione ambientale. Occorre pertanto una strategia complessiva per ridurre la presenza di diossine nell'ambiente, nei mangimi e negli alimenti.

Per ridurre la contaminazione complessiva dovuta alle diossine, sono di capitale importanza provvedimenti volti a limitare o eliminare l'emissione di diossine nell'ambiente tramite un approccio mirato alle fonti. Tali provvedimenti saranno trattati in una comunicazione che la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale in merito a una strategia comunitaria per le diossine, i furani e i PCB nell'autunno 2001.

Tale strategia si concentrerà su due aspetti:

- dal punto di vista ambientale, sulle misure attuali e future volte a ridurre l'emissione di diossine nell'ambiente;

- da punto di vista dei mangimi e degli alimenti, si concentrerà essenzialmente sul modo in cui ridurre la presenza delle diossine nei mangimi e di conseguenza negli alimenti al fine di conseguire i livelli obiettivo affinché l'esposizione della popolazione alle diossine rientri nella dose settimanale tollerabile (TWI) fissata dall'SCF.

È necessario, tuttavia, prendere immediatamente misure a livello della catena alimentare e dei mangimi al fine di limitare la presenza delle diossine negli alimenti e nei mangimi.

Le misure proposte per i mangimi sono costituite da tre pilastri:

- in primo luogo la definizione dei livelli massimi, prendendo in considerazione l'attuale contaminazione di fondo, ad un livello rigoroso ma fattibile;

- in secondo luogo, la definizione di livelli di attenzione che fungono da "segnali di avvertimento" e che provocano un approccio proattivo da parte delle autorità e degli operatori competenti per l'individuazione delle fonti e dei canali di contaminazione e per l'attuazione di misure atte ad eliminarli;

- da ultimo, la definizione di livelli obiettivo, vale a dire dei livelli da conseguire al fine di riportare l'esposizione della maggior parte della popolazione comunitaria entro i limiti della dose settimanale tollerabile stabiliti dall'SCF.

Per quanto riguarda il primo pilastro, la Commissione propone di stabilire livelli massimi negli alimenti, prendendo in considerazione l'attuale contaminazione di fondo. I livelli massimi armonizzati rappresentano uno strumento necessario per la gestione e per garantire un'applicazione uniforme nell'intera UE.

Per fare sì che tutti gli operatori della catena alimentare e dei mangimi perseverino negli sforzi e per assicurarsi che vengano prese tutte le misure necessarie a ridurre la presenza delle diossine nei mangimi e negli alimenti è prevista una clausola di revisione che mira a stabilire livelli più bassi entro il 2006.

Da un punto di vista tossicologico i livelli massimi dovranno comprendere le diossine e i PCB diossina-simili. Tuttavia, considerati gli scarsissimi dati disponibili sulla presenza dei PCB diossina-simili, tale approccio potrebbe condurre a livelli massimi poco realistici in quanto il contributo dei PCB diossina-simili al carico di contaminazione totale varia in base ai limitati dati disponibili. La mancanza di azioni immediate per i PCB diossina-simili non deve escludere azioni immediate per le diossine e i furani. Vengono pertanto proposte misure per le diossine ed i furani in attesa di dati più completi circa i PCB diossina-simili congiuntamente ad azioni più mirate volte ad ottenere tali dati.

Il secondo pilastro consiste nel definire livelli di allarme studiati per provocare un approccio proattivo da parte delle autorità e degli operatori competenti al fine di individuare le fonti e i canali di contaminazione e di prendere misure atte ad eliminarli. È in effetti necessario un monitoraggio permanente della presenza di diossine e PCB nei mangimi e negli alimenti in tutta l'UE. Nel caso di un incremento anomalo del livello di diossine e PCB diossina-simili dovranno essere individuate le fonti e/o i canali di contaminazione. Una volta individuate dovranno essere definite e attuate misure atte a prevenire o ridurre le contaminazioni future provenienti da tali fonti.

Il terzo pilastro delle misure riguarda la futura definizione di livelli obiettivo. Tali livelli obiettivo dovrebbero rappresentare livelli da conseguire al fine di contenere l'esposizione della maggior parte della popolazione comunitaria entro la dose settimanale tollerabile raccomandata dall'SCF. I livelli obiettivo fungeranno da stimolo per le misure che sono necessarie per ridurre ulteriormente le emissioni nell'ambiente. Con la crescente riduzione delle emissioni, la distribuzione dei livelli di contaminazione per i vari gruppi di alimenti si sposterà verso i livelli più bassi e si avvicinerà ai livelli obiettivo. Per il momento risulta, tuttavia, difficile prevedere in modo accurato l'impatto delle misure ambientali sui livelli nei vari materiali costituenti dei mangimi e nei vari alimenti di origine animale. Di conseguenza, non è ancora possibile stabilire livelli obiettivo numerici con una ragionevole certezza scientifica.

Contestualmente al presente regolamento sarà adottata una raccomandazione della Commissione circa i livelli di attenzione e i livelli obiettivo negli alimenti e nei mangimi.

Per quanto riguarda i metodi di analisi, a breve verranno proposte misure che stabiliscono i criteri per le prestazioni perché siano adottate dalla Commissione.

In ossequio alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari[1], le misure contenute nella proposta della Commissione sono state sottoposte a un parere del Comitato permanente per l'alimentazione animale il 25 luglio 2001.

La Commissione, non avendo ricevuto un parere favorevole circa le misure proposte ha l'obbligo, secondo quanto disposto dal regolamento citato in precedenza, di riferire immediatamente al Consiglio le misure proposte.

La presente proposta non ha alcun impatto finanziario sul bilancio delle Comunità europee.

[1] GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari[2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari[4] stabilisce che gli alimenti, al momento della loro immissione sul mercato, non possono contenere contaminanti a livelli superiori a quelli specificati dal regolamento.

(2) Il termine "diossine" indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzodiossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il congenere maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), classificata quale riconosciuto agente cancerogeno per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e altre autorevoli organizzazioni internazionali. Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF), in linea con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha concluso che l'effetto cancerogeno delle diossine non si realizza a livelli inferiori ad una determinata soglia. Altri effetti nocivi, quali l'endometriosi, gli effetti neurocomportamentali ed immunosoppressivi si manifestano a livelli notevolmente inferiori e vengono pertanto considerati pertinenti ai fini della determinazione di una dose tollerabile.

(3) I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle loro proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe alle diossine e vengono pertanto denominati "PCB diossina-simili". Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, ma hanno un diverso profilo tossicologico.

[2] GU L 37 del 13.2.1993, pag.1.
[3] GU C [...] del [...], p. [...].
[4] GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

(4) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per riuscire a sintetizzare la tossicità di questi diversi congeneri, è stato introdotto il concetto dei fattori di tossicità equivalente (TEF) al fine di agevolare la valutazione del rischio ed il controllo regolamentare. Ciò significa che i risultati analitici relativi a ciascuno dei 17 singoli congeneri di diossine e ai 12 congeneri di PCB diossina-simili vengono espressi mediante un'unica unità quantificabile, ovvero in "concentrazione di tossicità equivalente di TCDD" (TEQ).

(5) Le diossine e i PCB sono estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica e pertanto persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare animale e umana.

(6) Oltre il 90% dell'esposizione dell'uomo alla diossina è dovuta agli alimenti. Ai prodotti alimentari di origine animale è riconducibile l'80% circa dell'esposizione complessiva. La concentrazione di diossina presente negli animali è dovuta principalmente ai mangimi. Pertanto i mangimi ed in alcuni casi il terreno destano preoccupazioni quali potenziali fonti di diossine.

(7) L'SCF ha adottato, in data 30 maggio 2001, un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili nei prodotti alimentari; si tratta di un aggiornamento che si fonda su nuove informazioni scientifiche divenute disponibili successivamente all'adozione da parte dell'SCF di un parere su tale tematica in data 22 novembre 2000. Il Comitato ha fissato una dose settimanale tollerabile (TWI - *Tolerable Weekly Intake*) per le diossine e i PCB diossina-simili pari a 14 pg OMS-TEQ/kg peso corporeo. Le stime concernenti l'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose tollerabile. Alcuni gruppi di popolazione in alcuni paesi potrebbero essere esposti ad un rischio più elevato a causa di particolari abitudini alimentari.

(8) Per garantire la tutela dei consumatori è pertanto importante e necessario ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine derivante dal consumo alimentare. Livelli particolarmente elevati di diossina sono stati riscontrati in determinati gruppi di prodotti alimentari. Poiché la contaminazione dei prodotti alimentari è direttamente connessa con la contaminazione dei mangimi, occorre adottare un approccio integrato al fine di ridurre l'incidenza della diossina lungo l'intera catena alimentare, ovvero dalle materie prime per mangimi fino agli esseri umani passando per gli animali da produzione alimentare.

(9) Il Comitato scientifico ha raccomandato un impegno continuo al fine di limitare ai più bassi livelli possibili le emissioni nell'ambiente delle diossine e dei composti correlati. Questo è il modo più efficace ed efficiente per ridurre la presenza di diossine e sostanze affini nella catena alimentare e garantire una continua riduzione della concentrazione di diossine nel corpo umano. Il Comitato ha rilevato che secondo recenti studi sul latte e sul sangue umani sembra che i livelli di diossina non stiano più diminuendo.

(10) I livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili rappresentano uno strumento efficace per evitare un'esposizione inammissibilmente elevata della popolazione ed impedire la distribuzione di prodotti alimentari caratterizzati da un livello inammissibilmente elevato di contaminazione, ad es. per via di un inquinamento o di un'esposizione accidentali. È inoltre indispensabile fissare livelli massimi per l'attuazione di un sistema di controllo regolamentare e per garantire un'applicazione uniforme.

(11) Misure basate unicamente sulla definizione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti non sarebbero abbastanza efficaci nel ridurre l'esposizione umana alle diossine, a meno che i livelli non siano fissati a quote tanto basse che una gran parte degli alimenti dovrebbe essere dichiarata inadatta al consumo umano. È generalmente riconosciuto che, ai fini di una riduzione attiva della presenza di diossine nei prodotti alimentari, i livelli massimi dovrebbero essere accompagnati da misure che stimolino un approccio proattivo, quali la fissazione di livelli di azione e di livelli obiettivo per gli alimenti associata a misure volte a ridurre le emissioni. I livelli obiettivo indicano i livelli di contaminazione da raggiungere onde ridurre, in definitiva, l'esposizione della maggior parte della popolazione al livello della dose settimanale tollerabile (TWI) fissato dall'SCF. I livelli di azione costituiscono uno strumento che consente alle autorità competenti e agli operatori di mettere in luce quei casi relativamente ai quali è opportuno individuare una fonte di contaminazione ed adottare misure di riduzione o eliminazione non solo nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento ma anche nel caso in cui vengano riscontrati nei prodotti alimentari livelli significativi di diossine, superiori ai normali livelli di fondo. Tale approccio porterà ad una graduale riduzione dei livelli di diossine nei prodotti alimentari ed in ultima analisi al conseguimento dei livelli obiettivo. Per tale motivo viene indirizzata agli Stati membri una raccomandazione della Commissione su tale problematica.

(12) Anche se da un punto di vista tossicologico si deve applicare un livello sia alle diossine, sia ai PCB diossina-simili sia ai furani, per il momento esistono livelli massimi solo per le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, a causa della disponibilità di dati molto limitati sulla prevalenza di questi ultimi. Tuttavia, il monitoraggio continua, in particolare per quanto riguarda la presenza di PCB diossina-simili, al fine di includere anche queste sostanze nei livelli massimi.

(13) L'inaccettabilità del contenuto di diossina degli alimenti dev'essere valutata sulla base degli attuali livelli di fondo di contaminazione, che variano da un prodotto alimentare all'altro. Il livello massimo dovrebbe essere fissato tenendo conto della contaminazione di fondo, ad un livello rigoroso ma fattibile.

(14) Per garantire che tutti gli operatori della catena alimentare umana ed animale continuino ad adoperarsi al massimo e pongano in essere tutto quanto sia necessario per limitare la presenza di diossine nei mangimi e nei prodotti alimentari, i livelli massimi applicabili devono essere soggetti a riesame entro un periodo di tempo stabilito allo scopo di fissare livelli massimi più bassi. Entro il 2006 si dovrebbe conseguire una riduzione complessiva dell'esposizione dell'uomo alle diossine pari almeno al 25%.

(15) I livelli massimi sono fissati principalmente per prodotti alimentari di origine animale. Nessun limite si applica attualmente a prodotti quali la carne equina, la carne di capra, la carne di coniglio e le uova di anatra, oca e quaglia. Si dispone unicamente di dati limitati circa la prevalenza delle diossine in questi prodotti alimentari. Inoltre, considerato che essi hanno un rilievo modesto per quanto concerne la dose, per il momento non viene fissato alcun livello massimo. Attualmente nessun livello massimo si applica neppure ai cereali, alla frutta e agli ortaggi in quanto tali prodotti alimentari presentano generalmente bassi livelli di contaminazione e costituiscono un fattore che contribuisce solo marginalmente all'esposizione complessiva dell'uomo alle diossine. È tuttavia opportuno condurre un regolare monitoraggio dei livelli delle diossine e dei PCB diossina-simili in tali prodotti alimentari.

(16) Gli oli vegetali non contengono normalmente livelli significativi di diossine o PCB diossina-simili. Giacché gli oli vegetali sono regolarmente immessi sul mercato o utilizzati come ingredienti negli alimenti in miscela con grassi di origine animale, è opportuno stabilire un livello massimo per gli oli vegetali a fini di controllo.

(17) I dati attualmente disponibili non consentono di fissare livelli massimi per diversi categorie di prodotti ittici e della pesca. Il livello massimo di diossine consentito nei mangimi per pesci comporta che i pesci di allevamento presentano livelli di diossina significativamente più modesti. Una volta che saranno disponibili maggiori dati, in futuro potrebbe risultare opportuno fissare diversi livelli per le varie categorie di prodotti ittici e della pesca o esentare alcune categorie di pesci, nella misura in cui sono di importanza limitata dal punto di vista del consumo.

(18) I dati del monitoraggio indicano che le uova di allevamento con sistema estensivo o le uova di allevamento all'aperto presentano livelli di diossine più elevati rispetto alle uova provenienti da allevamenti in batteria. Potrebbero essere adottate misure in modo da ridurre i livelli delle diossine in queste uova. Pertanto è opportuno prevedere un periodo transitorio prima dell'applicazione dei livelli massimi alle uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo o alle uova di allevamento all'aperto.

(19) È importante ridurre la contaminazione complessiva da diossina negli alimenti. Pertanto, risulta necessario vietare le misture di alimenti che rispettano i livelli massimi con alimenti che invece li superano.

(20) Date le disparità esistenti fra gli Stati membri e le distorsioni della concorrenza che possono conseguirne, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a tutelare la salute pubblica ed a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esistenza di un mercato unico.

(21) Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(22) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato in merito alle disposizioni che possono incidere sulla sanità pubblica.

(23) Il Comitato permanente per i prodotti alimentari non ha emesso parere favorevole. La Commissione non ha pertanto potuto adottare le disposizioni previste conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo 4 *bis*:

"Articolo 4 bis

In relazione alle diossine nei prodotti di cui alla parte 5 dell'Allegato I, è proibito:

a) miscelare prodotti che rispettino i livelli massimi con prodotti in cui tali livelli massimi siano superati;

b) utilizzare prodotti che non rispettino i livelli massimi quali ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari."

2) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. La Commissione riesaminerà la parte 5 dell'Allegato I per la prima volta entro e non oltre il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire.

La parte 5 dell'Allegato I verrà nuovamente riesaminata entro e non oltre il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi ed eventualmente fissare i livelli massimi per altri prodotti alimentari."

3) L'Allegato I viene modificato conformemente all'Allegato di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Viene aggiunta la seguente parte 5 nell'Allegato I:

"Parte 5: diossina [somma di policlorodibenzo-*para*-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)

Prodotti	**Livelli massimi di diossine (PCDD + PCDF)[25]** **(pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso oppure prodotto)**	**Metodo di campionamento**	**Metodo d'analisi di riferimento**
5.1.1 Carne e prodotti a base di carne ([28]) di			
- ruminanti (bovini, ovini)	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso[26,27]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
- pollame e selvaggina d'allevamento	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso[26,27]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
- suini	1 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso[26,27]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
5.1.2 Fegato e prodotti derivati	6 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso[26,27]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
5.2. Muscolo di pesce e prodotti della pesca([29]) e loro derivati	4 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g peso fresco[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
5.3. Latte ([30]) e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26,27]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
5.4 Uova di gallina e ovoprodotti ([31,32])	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26,27]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
5.5. Oli e grassi			
- Grasso animale			
- di ruminanti	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
- di pollame e selvaggina	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
– di suini	1 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
– miscela di grassi animali	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
- Olio vegetale	0,75 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE
- Olio di pesce destinato al consumo umano	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ /g grasso[26]	Direttiva 2001/../CE	Direttiva 2001/../CE

([25]) Concentrazioni *upper bound*: le concentrazioni *upper bound* vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

([26]) Questi livelli massimi verranno riesaminati per la prima volta entro e non oltre il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire e verranno ulteriormente riesaminati entro e non oltre il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi.

([27]) I livelli massimi non sono applicabili ai prodotti alimentari con un tenore di grasso < 1%.

([28]) Carni di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina d'allevamento, secondo quanto definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva del Consiglio 64/433/CEE (GU 121 29.7.1964, pag. 2012), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243, 11.10.1995, pag. 7) e all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 71/118/CEE (GU L 55, 8.3.1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24, 30.1.1998, pag. 31) e all'articolo 2, punto 2), della direttiva del Consiglio 91/495/CE (GU 268, 24.9.1991, pag. 41) modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (GU L 368, 31.12.1994, pag. 10), escluse le frattaglie commestibili secondo quanto definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 71/118/CEE.

([29]) Muscolo di pesce e prodotti della pesca secondo quanto definito alle categorie a), b), c), e) e f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 104/2000 (GU L 17, 21.1.2000, p.22). Il livello massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio, nonché ai cefalopodi senza visceri.

([30]) Latte (latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente conforme alla definizione della direttiva del Consiglio 92/46/CEE (GU L 268, 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 94/71/CE (GU L 368, 31.12.1994, pag. 33)).

([31]) Uova di gallina e ovoprodotti secondo quanto definito all'articolo 2 della direttiva del Consiglio 89/437/CEE (GU L 212, 22.7.1989, pag. 87).

([32]) Le uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo o le uova di allevamento all'aperto, secondo quanto definito all'articolo 18 del regolamento della Commissione (CEE) n. 1274/91 (GU L 121, 16.5.1991, pag. 1), devono conformarsi al livello massimo fissato a decorrere dal 1° gennaio 2004."